

Il terzo genere non è affare della Corte costituzionale

Il giudice delle leggi

Solo il legislatore può cambiare l'ordinamento civile «binario»

Patrizia Maciocchi

L'eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile può avvenire solo per mano del legislatore, per l'impatto generale che avrebbe in un sistema binario, maschile e femminile. La Corte costituzionale (sentenza 143/2024) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. L'analisi riguardava il possibile contrasto con la Carta dell'articolo 1 della legge 164/1982 sulla rettificazione del sesso, nella parte in cui non prevede la possibilità di attribuire un genere non binario, né maschile né femminile.

La Consulta, dopo un excursus nel diritto comparato, ricorda che la Corte Cedu ha recentemente escluso (sentenza 31 gennaio 2023, Y. contro Francia) che l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo imponga agli Stati un'obbligazione positiva di registrazione non binaria, «non potendosi ritenere ancora sussistente un consensus europeo al riguardo». I giudici delle leggi passano dunque la palla al legislatore, primo interprete della sensibilità sociale, per rispondere all'esigenza di essere riconosciuti in una identità "altra". Una condizione che «genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralità».

La necessità di evitare disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona pongono all'attenzione del legislatore un tema che esula dalla giurisdizione della Consulta, per le sue ricadute nel sistema interno.

«Per ricordare solo gli aspetti di maggior evidenza, il binarismo di genere informa il diritto di famiglia (così per il matrimonio e l'unione civile, negozi riservati a persone di sesso diverso e, rispettivamente, dello stesso sesso), il diritto del lavoro (per le azioni positive in favore della lavoratrice), il diritto dello sport (per la distinzione degli ambiti competitivi), il diritto della riservatezza (i «duoghi di contatto», quali carceri, ospedali e simili, sono normalmente strutturati per genere maschile e femminile).

Con la stessa sentenza la Corte ha poi risposto alla seconda e autonoma questione sollevata dal giudice remittente. E dichiarato l'illegittimità dell'articolo 31, comma 4, del Dlgs 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Casi in cui il percorso di transizione di genere si può compiere «già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico». Per la Corte è irragionevole prevedere l'autorizzazione per l'intervento se la transizione è stata già compiuta e il trattamento chirurgico «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».

Plaude alla decisione della Consulta sul terzo sesso Alessandro Urzi, capogruppo di FdI in Commissione Affari costituzionali della Camera, che bolla la questione come «follia pura». E assicura: «Mai una legge per riconoscere il terzo sesso finché governa questa maggioranza».